



COMUNE DI PIEDIMULERA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

N. 25 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

RICOGNIZIONE PARTECIPATE.	ORDINARIA	DELLE	SOCIETA'
--------------------------------------	------------------	--------------	-----------------

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di novembre alle ore venti e minuti trenta si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze del Municipio, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione; dato atto della regolarità della convocazione, e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. LANA ALESSANDRO - Presidente	Sì
2. SGRO FAUSTO - Vice Sindaco	Giust.
3. COTRONEO ROBERTO - Consigliere	Sì
4. ADAMI FERNANDO - Consigliere	Giust.
5. TONIETTI GUALTIERO - Consigliere	Sì
6. DA ROS SERGIO - Consigliere	Sì
7. MANTI ROSSANA - Consigliere	Sì
8. BEA MANUELA - Consigliere	Sì
9. OLZER GIANCARLO - Consigliere	Sì
10. PIRAZZI ALESSANDRA - Consigliere	Sì
11. BELLO' LORENZO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor LANA ALESSANDRO assume la presidenza dell'adunanza e riconosce la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: _____ e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno elencati nell'invio notificato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

premessi che:

l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si

considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

premesso che:

l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

tale provvedimento di revisione è stato approvato con deliberazione di C.C n. 24 del 28 settembre 2017,

Richiamata la deliberazione di CC n 30 del 20.11.2018, esecutiva, con la quale si effettuava la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni societarie ,prendendo atto che nessun provvedimento ulteriore era da adottare ;

Richiamata altresì la deliberazione di CC n 36 del 06.11.2019, esecutiva, con la quale si effettuava la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni societarie ,prendendo atto che nessun provvedimento ulteriore era da adottare ;

alla data odierna il comune di Piedimulera risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

SEO srl

ACQUA NOVARA VCO

CONSERVCO

Ritenuto di evidenziare per la società partecipata S.E.O. quanto segue:

Dopo lo scorporo dei servizi idrici la gestione societaria è stata incentrata tutta sulla gestione della centrale idroelettrica sul rio Arsa di Pieve Vergonte.

Si è scelta la strada di non avere più dipendenti, dopo il trasferimento del personale del servizio idrico ad Acque Nord, poiché assunzioni di personale avrebbero comportato costi troppo elevati per la società in quanto:

- c'era necessità di continuare ad avere una consulenza per il mercato libero dell'energia elettrica;
- c'era necessità di operare interventi manutentivi, ma non con continuità giornaliera;
- c'era la necessità di un supporto amministrativo per poche ore settimanali.

Anziché procedere ad assunzioni specifiche, eccessive ed onerose per la struttura aziendale, vista l'impossibilità di trovare un dipendente che potesse svolgere cumulativamente tutte le mansioni necessarie per le esigenze societarie, si è preferito attivare contratti esterni con professionalità adatte di supporto alle specifiche e limitate esigenze.

Queste scelte, professionalità con uso strettamente necessario, hanno prodotto un consistente contenimento dei costi, ridotti all'essenziale, senza creare carenze all'attività del Consiglio di Amministrazione e alla gestione societaria.

Per quanto riguarda il fatturato, la società ha avuto negli anni scorsi valori abbondantemente superiori al milione di euro.

Il calo successivo del fatturato è legato alla conclusione dell'incentivo dei certificati verdi ottenuti per la produzione di energia rinnovabile.

La produzione di energia idroelettrica, condizionata anche dalle precipitazioni, è in linea con gli anni precedenti e la società non presenta rischi di crisi: la struttura patrimoniale è solida.

Il capitale proprio (capitale sociale + riserve) è stato costante negli ultimi anni, sempre oltre il milione di euro.

Nel corso degli anni il Comune ha potuto beneficiare ed inserire tra le proprie entrate extratributarie la voce "Dividendi S.E.O."

Considerato quanto sopra espresso, l'alienazione della società sarebbe una misura valutata dannosa ed anti-economica per il Comune, a differenza della conservazione della medesima che si palesa la migliore scelta per l'Ente in questa fase.

Viste le allegate schede riepilogative relative alle partecipazioni societarie di cui il Comune risulta titolare e che mantiene;

Dato atto che questo Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, non deve adottare alcun provvedimento ulteriore, rientrando tutte le partecipazioni nei parametri di legge;

attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

ciò premesso, votando in forma palese con 9 voti favorevoli, 0 contrari e astenuti, su n 9 presenti e votanti

DELIBERA

Di prendere atto delle allegate schede riepilogative relative alle partecipazioni societarie di cui il Comune risulta titolare e che mantiene;

Di dare atto che questo Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, non deve adottare alcun provvedimento ulteriore, rientrando tutte le partecipazioni nei parametri di legge.

Di dare atto che non vi erano provvedimenti da adottare nel 2019 e su cui relazionare nella presente sede.

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE
F.to: LANA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO
F.to: Dott.ssa Munda Fernanda

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li 22/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Munda Fernanda

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Sono stati acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione (artt. 49 – 147 bis)

Parere tecnico favorevole

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

F.to: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZANI GIOVANNA

F.to: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ZANI GIOVANNA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 22/01/2021 come prescritto dall'art.124.

Piedimulera, li 22/01/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Munda Fernanda

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

PIEDIMULERA, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Munda Fernanda